




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Modifiche alla disciplina delle deroghe per l'accesso
al trattamento pensionistico

AA.C. 2514 – 2958 – 3002

Schede di lettura

n. 333

30 luglio 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disciplina delle deroghe per l'accesso al
trattamento pensionistico

AA.C. 2514 – 2958 – 3002

Schede di lettura

n. 333

30 luglio 2015

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Lavoro

☎ 066760-4884 / 066760-4974 – ✉ st_lavoro@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: LA0467.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

▪ Introduzione	5
▪ La questione degli “esodati”: quadro normativo	5
▪ Nuova platea di soggetti salvaguardati	8
▪ Applicazione delle disposizioni previgenti al D.L. 201/2011 in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici.	19
▪ Istituto sperimentale di liquidazione della pensione per le lavoratrici secondo il sistema di calcolo contributivo (cd. opzione donna)	26
▪ Regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato	27
▪ Accordi per la gestione di eccedenze occupazionali	28
▪ Personale ferroviario e marittimo	28
▪ Monitoraggio	29
▪ Finanziamento di ulteriori interventi	29
▪ Copertura finanziaria	31

ALLEGATO: TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA

Schede di lettura

Introduzione

Le proposte di legge **C. 2514 (Fedriga ed altri)**, **C. 2958 (Gnecchi ed altri)** e **C. 3002 (Fedriga ed altri)** dispongono un'ulteriore salvaguardia (la settima) a favore dei cd. esodati.

In particolare, la pdl 2514 ripropone, con alcune differenze, il testo unificato adottato come testo base approvato dall'XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati l'11 marzo 2014 su alcune proposte di legge (C. 224 e abbinate), mentre le pdl 2958 e 3002 in parte introducono nuove categorie di soggetti beneficiari, in parte incrementano il contingente di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, ed in parte posticipano specifici termini temporali entro i quali già operano alcune salvaguardie.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla pdl 2958, la necessità di tale intervento trae origine dal fatto che l'I.N.P.S. ha stimato l'entità di tali categorie in "49.000 soggetti, suddivisi nelle varie categorie oggetto di salvaguardie precedenti e che meriterebbero di essere oggetto di ulteriori provvedimenti".

La questione degli "esodati": quadro normativo

La questione degli "esodati" trae origine dalla **riforma pensionistica** realizzata del Governo Monti (articolo 24 del D.L. 201/2011, c.d. riforma Fornero), che a decorrere dal 2012 ha sensibilmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento. La riforma, in particolare, ha portato a 66 anni il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia; velocizzato il processo di adeguamento dell'età pensionabile delle donne nel settore privato (66 anni dal 2018); per quanto concerne il pensionamento anticipato, abolito il previgente sistema delle quote, con un considerevole aumento dei requisiti contributivi (42 anni per gli uomini e 41 anni per le donne) e l'introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla pensione prima dei 62 anni.

Al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente, preordinando allo scopo specifiche risorse finanziarie. Tale platea comprende, in particolare, i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma) e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio; i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro

ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

L'insufficienza delle norme transitorie contenute nella legge di riforma, resasi evidente nei mesi successivi alla sua entrata in vigore (mesi che hanno visto crescere la protesta dei lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione), ha indotto il Governo e il Parlamento a rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente, estendendola a più riprese.

Dapprima, l'**articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011** (c.d. decreto proroga termini) vi ha ricompreso anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, sottoscritti in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di riforma o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma.

Allo stesso tempo, l'**articolo 6, comma 2-septies**, dello stesso provvedimento, inserendo la lettera *e-bis*) all'articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011, ha stabilito che la normativa previgente continuasse ad applicarsi anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultassero essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, a condizione che maturassero, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della L. 243/2004, e cioè in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

Successivamente è intervenuto l'**articolo 22 del D.L. 95/2012** (c.d. "spending review"), che ha ulteriormente incrementato la platea dei soggetti salvaguardati, rientranti in alcune categorie, ricomprendendovi altri 55.000 lavoratori.

Sulla materia è intervenuto anche l'articolo 1, commi 231-237, della **L. 228/2012** (legge di stabilità per il 2013), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge di riforma continuino a trovare applicazione anche nei confronti: dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, attività lavorativa retribuita, comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il limite di 7.500 euro annui; oppure collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria); dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a condizione che abbiano conseguito un reddito annuo lordo

complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 e perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014); dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario (a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, e cioè entro il 6 dicembre 2014). Le modalità di attuazione sono contenute nel D.M. 22 aprile 2013 pubblicato sulla G.U. del 28 maggio 2013. Le relative istruzioni operative sono contenute nella C.M. 5 giugno 2013, n. 19.

Ulteriori interventi in materia sono stati effettuati nella XVII Legislatura, in primo luogo con gli **articoli 11 e 11-bis del D.L. 102/2013**. In particolare, l'**articolo 11** prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero), trovino applicazione anche nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2011 a seguito di **risoluzione unilaterale**. Il beneficio è riconosciuto nel limite di **6.500 soggetti** e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziare (pari 151 milioni di euro per il 2014, 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019). Il successivo **articolo 11-bis**, che ha **ampliato** ulteriormente la platea dei cd. esodati, ricomprendendovi anche **2.500 lavoratori** i quali nel 2011 erano in **congedo** per assistere a familiari con *handicap* grave o fruivano di permessi giornalieri retribuiti per assistenza a coniuge parente o affine con *handicap* grave, i quali maturino i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero). Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 23 milioni di euro per il 2014, 17 milioni per il 2015, 9 milioni per il 2016, 6 milioni per il 2017 e 2 milioni per il 2018.

In materia è quindi intervenuta la L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). In particolare, l'**articolo 1, comma 191, della L. 147/2013** ha previsto un ulteriore contingente di soggetti, pari a **6.000 unità** (già interessato da provvedimenti precedenti), per i quali trova applicazione la disciplina pensionistica previgente il D.L. 201/2011. Si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, attività lavorativa retribuita, comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il limite di 7.500 euro annui.

Allo stesso tempo, l'articolo 1, comma 194, della L. 147/2013 ha ulteriormente esteso la platea di tali lavoratori, includendovi un massimo di ulteriori 17.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia, a condizione che perfezionino i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ossia entro il 7 dicembre 2014, appartenenti alle seguenti categorie: proscutori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 e che, dopo il 4 dicembre 2011, abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa

dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che abbiano svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che abbiano svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (si includono anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che abbiano svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7.500); lavoratori in mobilità ordinaria che maturino il requisito pensionistico ante L. 214/2011 dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa (è data la possibilità al beneficiario di coprire i periodi contributivi successivi alla fine della mobilità con versamenti volontari, ove necessari); soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data (sono stati considerati i soggetti che hanno almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato).

Da ultimo, con la L. 147/2014 è stato effettuato il **sesto intervento di salvaguardia** predisposto dall'entrata in vigore della riforma pensionistica. Il provvedimento consente di assicurare l'accesso al sistema previdenziale, secondo la disciplina antecedente alla riforma, di un **contingente di 32.100 lavoratori**, prolungando di un anno (da 36 a 48 mesi successivi all'entrata in vigore delle riforma) il termine entro il quale le categorie di lavoratori già individuate nelle precedenti salvaguardie (prosecutori volontari; lavoratori cessati sulla base di accordi individuali o collettivi; lavoratori in mobilità; lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto unilateralmente) devono maturare i requisiti pensionistici al fine di accedere al sistema previdenziale con i requisiti antecedenti alla legge Fornero. A tali categorie si aggiunge, inoltre, quella dei lavoratori cessati che erano titolari di un contratto a tempo determinato. Per la copertura degli oneri il provvedimento attinge, in buona misura, alle risorse stanziate per le precedenti salvaguardie e in parte non utilizzate (in quanto le effettive richieste di pensionamento si sono rivelate inferiori alle attese), con conseguente riduzione delle platee ivi previste. In particolare, la riduzione delle precedenti platee è pari a 24.000 lavoratori, con un **saldo attivo di 8.100 lavoratori** (32.100 previsti complessivamente a cui vanno sottratti 24.000 lavoratori derivanti dalla riduzione delle platee previste da precedenti salvaguardie).

Per effetto dei ripetuti interventi del legislatore, quindi, la copertura previdenziale riguarda una platea complessiva (esclusi gli interventi in esame) di poco più di **170.000 lavoratori**.

Nuova platea di soggetti salvaguardati

Gli **articoli 2 delle pdl 2958 e 3002** individuano, come accennato in precedenza, una **nuova platea di soggetti salvaguardati**, in parte **introducendo** nuove categorie di soggetti, in parte **incrementando il contingente** di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, ed in parte **posticipando specifici termini temporali** entro i quali operano precedenti salvaguardie.

In particolare, le pdl richiamate, ferme restando le precedenti salvaguardie effettuate, dispongono l'applicazione delle disposizioni concernenti i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti al D.L. 201/2011 per i soggetti di seguito elencati che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Si segnala, al riguardo, che la **pdl 3002 precisa** che le richiamate disposizioni trovino applicazione **a decorrere dal primo mese di esclusione e in seguito dal 1° gennaio 2016** secondo il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse delle prime 6 salvaguardie confluite nell'apposito fondo per gli esodati (di cui all'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012)¹ fatte salve le somme già individuate a copertura delle deroghe certificate con i precedenti provvedimenti.

Si segnala, al riguardo, che mentre la **pdl 2958 prevede un limite numerico nelle categorie di salvaguardia, la pdl 3002 non ne prevede alcuno**. In proposito, nella relazione illustrativa alla pdl 3002 si sottolinea l'intenzione di salvaguardare "tutti coloro che finora sono stati esclusi dalle precedenti sei salvaguardie – come i lavoratori della cassa edile o i cosiddetti quindicenni individuati nella circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del 2013 – e utilizzando a copertura degli oneri le risorse stanziare ad hoc e

¹ L'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012, al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori individuati dagli articoli 24, commi 14 e 15, del D.L. 201/2011, 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 e 22 del D.L. 95/2012, ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel richiamato fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di seguito indicata. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1°giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del D.L. 201/2011, 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 e 22 del D.L. 95/2012, e del decreto ministeriale di cui al precedente comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del D.L. 201/2011 e dell'articolo 22 del D.L. 95/2012 e del precedente comma 234, pari complessivamente a 309 milioni di euro per il 2013, 1.354 milioni di euro per il 2014, 2.395 milioni di euro per il 2015, 2.877 milioni di euro per il 2016, 2.421 milioni di euro per il 2017, 1.420 milioni di euro per il 2018, 656 milioni di euro per il 2019, 172 milioni di euro per il 2020, 49 milioni di euro per il 2021 e 4 milioni di euro per il 2022, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo in precedenza richiamato. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della L. 241/1990 (Conferenza dei servizi). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo in oggetto operando le occorrenti variazioni di bilancio. Si ricorda, inoltre, che il successivo comma 236 ha stabilito, nel caso in cui tale economie non siano sufficienti a coprire gli oneri programmati, di coprire gli oneri richiamati attraverso il blocco nel 2014 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (inclusi i vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive nazionali e regionali) superiori a sei volte il minimo Inps (più precisamente si prevede che nel caso in cui, all'esito di un monitoraggio effettuato dal Governo entro il 30 settembre 2013 sulla base dei dati forniti dall'INPS, risulti la disponibilità di risorse continuative a decorrere dal 2014, il blocco della rivalutazione automatica può essere revocato o applicato in misura ridotta.

non utilizzate”. In particolare, prosegue la relazione, “il criterio che si intende seguire sarà quello della tutela degli aventi diritto mese dopo mese in base al conseguimento dei requisiti per l'accesso alla pensione secondo le norme previgenti al citato decreto-legge n. 201 del 2011, fino all'utilizzo totale delle risorse accantonate e non utilizzate perché maggiori rispetto al fabbisogno relativo all'effettivo numero di lavoratori tutelati dai precedenti sei provvedimenti di salvaguardia”.

L'**articolo 2, comma 1, della pdl 2958**, individua una serie di categorie di soggetti, in parte già oggetto di precedenti salvaguardie², incrementandone altresì i contingenti numerici, introducendo alcune nuove categorie in precedenza non considerate e posticipando (o riaprendo) i periodi temporali entro i quali è possibile usufruire della disciplina *ante* D.L. 201/2011.

Le categorie sono le seguenti:

- nel limite di **5.000** soggetti, lavoratori collocati in **mobilità** ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, nonché, rispetto a quanto previsto in precedenti interventi, anche quelli **in trattamento speciale edile**, ai sensi dell'articolo 11 della L. 223/1991 o ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 299/1994 (a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011) e quelli provenienti da **aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali**³ (anche in **mancanza** dei predetti accordi), a condizione che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile (ovvero anche mediante il versamento di contributi volontari) entro 12 mesi dalla fine dei menzionati periodi, i requisiti previgenti al D.L. 201/2011. Il richiamato versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione⁴. Si precisa, inoltre, che tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai 12 mesi successivi al termine di fruizione delle indennità di mobilità o del trattamento speciale edile in precedenza richiamati (**lettera a**). Per tali soggetti (a condizione che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame e per i quali siano decorsi i termini di pagamento) sono **riaperti**, a domanda, **i termini** dei versamenti relativi ai 12 mesi successivi alla fine

² Più specificamente, la pdl ripropone l'impianto di salvaguardia disposto dalla L. 174/2014.

³ La norma indica espressamente il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale.

⁴ Anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 184/1997, che dispone che la contribuzione volontaria possa essere versata anche per i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda

del periodo di fruizione delle indennità di mobilità, secondo le modalità previste (**articolo 2, comma 2, della pdl 2958**);

- nel limite di **ulteriori 12.000 soggetti**, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f)⁵, della L. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente al D.L. 201/2011, entro il sessantesimo mese successivo (in luogo dei 48 mesi previsti attualmente) alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 201/2011 (**lettera b**);
- nel limite di **ulteriori 6.000 soggetti**, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d)⁶, della L. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente al D.L. 201/2011, entro il sessantesimo mese (in luogo degli attuali 48) successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 201/2011 (**lettera c**);
- nel limite di **ulteriori 2.000 soggetti**, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter)⁷, del D.L. 201/2011, i quali perfezionano i requisiti

⁵ Si tratta, rispettivamente, dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 (anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato), e dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato).

⁶ Si tratta, rispettivamente: dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

⁷ Sono i lavoratori dipendenti che, nel corso del 2011, risultassero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap grave, secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, o che, nel medesimo anno, avessero fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 3,

utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente allo stesso D.L. 201, entro il sessantesimo mese (in luogo degli attuali 48) successivo alla citata data di entrata in vigore (**lettera d)**);

- nel limite di **ulteriori 1.000 soggetti**, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché **i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato** (categorie queste ultime non interessate da precedenti interventi), cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente al D.L. 201/2011, entro il sessantesimo mese (in luogo degli attuali 48) successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 201 (**lettera e**)).

L'**articolo 2, comma 1, della pdl 3002**, individua una serie di categorie, in parte simili a quelle individuate dalla pdl 2958 (e quindi andando in parte ad integrare disposizioni esistenti in precedenti salvaguardie), anche in questo caso individuando nuove categorie di beneficiari e posticipando o riaprendo i periodi temporali entro i quali è possibile usufruire delle disposizioni *ante* D.L. 201/2011.

Le categorie sono le seguenti:

- lavoratori collocati in **mobilità ordinaria** a seguito di accordi governativi o non governativi, **eventualmente preceduti da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni⁸**, stipulati entro il **31 dicembre 2011**, cessati dal rapporto di lavoro entro il **31 dicembre 2014** (in luogo del 30 settembre 2012 come attualmente previsto), specificando altresì che tali soggetti rientrano nella salvaguardia secondo il **mese di perfezionamento** a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente **dal 1° gennaio 2016** (anche mediante il versamento di contributi volontari) dei requisiti utili a comportare la decorrenza con le norme previgenti al D.L. 201/2011. Il richiamato versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa⁹. Tale versamento può

della L. n. 104/1992, i quali avessero perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente al D.L. 201/2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 201.

⁸ Tale possibilità non è stata contemplata nelle precedenti salvaguardie.

⁹ Anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 184/1997, che dispone che la contribuzione volontaria possa essere versata anche per i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda

comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera (**lettera a**). Per tali soggetti (a condizione che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della pdl in esame e per i quali siano decorsi i termini di pagamento) sono **riaperti**, a domanda, **i termini** dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione delle indennità di mobilità o di trattamento speciale edile, secondo le modalità previste (**articolo 2, comma 2, della pdl 3002**);

- lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*) e *f*), della L. 147/2013 (vedi *supra*), secondo il mese di perfezionamento¹⁰ dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina previgente al D.L. 201/2011 (**lettera b**);
- lavoratori il cui rapporto di lavoro si è **risolto** entro il 31 dicembre 2014 in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di **incentivo all'esodo** stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina previgente al D.L. 201/2011 (**lettera c**);
- lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del D.L. 201/2011 (vedi *supra*), **a condizione** che abbiano il parente disabile convivente all'atto della domanda di salvaguardia e non abbiano prestato attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 2011, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili¹¹ a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina previgente al D.L. 201/2011 (**lettera d**);
- lavoratori con contratto di lavoro a **tempo determinato** cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, **a condizione** (diversamente da quanto previsto da precedenti interventi) non rioccupati a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a

¹⁰ Non viene quindi più contemplato un periodo utile ulteriore (come in precedenti interventi) all'entrata in vigore del D.L. 201/2011 ai fini del perfezionamento dei requisiti.

¹¹ Rispetto a precedenti salvaguardie, quindi, si pongono specifiche condizioni per l'accesso ai benefici e si riduce il periodo temporale al mese di perfezionamento dei requisiti.

comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente al D.L. 201/2011 (**lettera e**));

Si segnala, al riguardo, che l'**articolo 5 della pdl 2514** include nella platea di salvaguardati individuata dall'articolo 1, comma 194 della L. 147/2013¹², anche i **lavoratori a tempo determinato** il cui rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011**, anche se abbiano svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato (nuova lettera d-bis del richiamato comma 194).

Si ricorda, in proposito, che una platea simile è stata considerata nell'ambito della sesta salvaguardia operata dalla L. 147/2014¹³.

¹² L'**articolo 1, comma 194, della L. 147/2013** ha esteso la platea dei lavoratori c.d. esodati, includendovi un massimo di ulteriori 17.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia, a condizione che avessero perfezionato i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ossia entro il 7 dicembre 2014, appartenenti alle seguenti categorie:

- proscrittori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo il 4 dicembre 2011, abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera a));
- lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera b));
- lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che abbiano svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera c));
- lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che abbiano svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si includono anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che hanno svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7500 (lettera d));
- lavoratori in mobilità ordinaria che maturino il requisito pensionistico ante L. n. 214/2011 (di conversione del D.L. n. 201/2011) dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa; è data la possibilità al beneficiario di coprire i periodi contributivi successivi alla fine della mobilità con versamenti volontari, ove necessari (lettera e));
- soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data. Sono stati considerati i soggetti che hanno almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera f)).

¹³ I contingenti considerati dall'**articolo 2, comma 1, della L. 147/2014** sono i seguenti:

- a) nel limite di 5.500 soggetti, lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della L. 223/1991, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previgenti al D.L. 201/2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera (anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 184/1997) può riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicata;

- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per **risoluzione unilaterale**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente al D.L. 201/2011 (**lettera f**));
- soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 503/1992¹⁴, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di **almeno 15 anni** al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare dell'I.N.P.S. n. 16 del 1 febbraio 2013, e **a condizione** che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la

-
- b) nel limite di 12.000 soggetti, lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della L. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente al D.L. 201/2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 201;
 - c) nel limite di 8.800 soggetti, lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della L. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente al D.L. 201/2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 201/2011;
 - d) nel limite di 1.800 soggetti, lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del D.L. 201/2011, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente al D.L. 201/2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 201;
 - e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente al D.L. 201/2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 201.

¹⁴ Sono i soggetti che abbiano maturato i requisiti previgenti al D.Lgs. 503/1992 al 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 1432/1971; i lavoratori subordinati che possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare; lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire specifici requisiti (almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e versamento o accreditamento in favore dell'assicurato di almeno 20 anni di contribuzione).

decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente al D.L. 201/2011 (**lettera g**));

- lavoratori autorizzati alla **prosecuzione volontaria** della contribuzione **anteriamente al 20 luglio 2007**, purché l'autorizzazione non sia antecedente al 31 dicembre 2004 e che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno 52 settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente al D.L. 201/2011 (**lettera h**));
- lavoratori percettori del **trattamento speciale per l'edilizia**¹⁵, con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente al D.L. 201/2011. Il richiamato versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la stessa domanda di autorizzazione¹⁶. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di trattamento speciale edile in precedenza richiamata (**lettera i**). Per tali soggetti (a condizione che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della pdl in esame e per i quali siano decorsi i termini di pagamento) sono **riaperti**, a domanda, **i termini** dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione delle indennità di mobilità o di trattamento speciale edile, secondo le modalità previste (**articolo 2, comma 2, della pdl 3002**);
- lavoratori collocati in **mobilità** ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, in caso di lavoratori provenienti da aziende interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in mancanza dei

¹⁵ Di cui alla L. 427/1975.

¹⁶ Anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 184/1997, che dispone che la contribuzione volontaria possa essere versata anche per i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

predetti accordi, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente al D.L. 201/2011, **a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità**, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni. Il richiamato versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la stessa domanda di autorizzazione¹⁷. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità in precedenza richiamata (**lettera l**). Per tali soggetti (a condizione che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della pdl in esame e per i quali siano decorsi i termini di pagamento) sono **riaperti**, a domanda, **i termini** dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione delle indennità di mobilità o di trattamento speciale edile, secondo le modalità previste (**articolo 2, comma 2, della pdl 3002**);

- lavoratori collocati in **mobilità ordinaria** in data antecedente al **31 dicembre 2007**, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della L. 247/2007, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente al D.L. 201/2011. Anche in questo caso, il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la stessa domanda di autorizzazione¹⁸. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità in precedenza richiamata (**lettera m**). Per tali soggetti (a condizione che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della pdl in esame e per i quali siano decorsi i termini di pagamento) sono **riaperti**, a

¹⁷ Anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 184/1997, che dispone che la contribuzione volontaria possa essere versata anche per i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda

¹⁸ Anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 184/1997, che dispone che la contribuzione volontaria possa essere versata anche per i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda

domanda, **i termini** dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione delle indennità di mobilità o di trattamento speciale edile, secondo le modalità previste (**articolo 2, comma 2, della pdl 3002**).

Per tutti i soggetti individuati da entrambi le pdl, **il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore** alla data di entrata in vigore delle proposte in esame (**articolo 2, comma 3, della pdl 2958 e articolo 2, comma 5, della pdl 3002**).

L'**articolo 2, comma 4, della pdl 2958 e l'articolo 2, comma 3, della pdl 3002** individuano le **procedure** da effettuare ai fini dell'**accoglimento** delle domande di salvaguardia.

Entrambi le pdl prevedono che la presentazione delle domande, da parte dei lavoratori rientranti nei contingenti di salvaguardia, sia da effettuare **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore dei provvedimenti, seguendo le **specifiche procedure** già previste per le precedenti salvaguardie e stabilite da ultimo con il **D.M. 14 febbraio 2014**. La **pdl 3002 precisa** inoltre che la presentazione delle domande debba essere inoltrata **all'I.N.P.S. e alle direzioni territoriali del lavoro**, e che **queste ultime debbano comunicare**, entro un mese dal termine dei 60 giorni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di lavoratori, al fine di avere evidenza dell'utilizzo totale delle risorse disponibili nell'apposito fondo per gli esodati (di cui all'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012), e dell'eventuale occorrenza di ulteriori risorse.

Spetta all'I.N.P.S., per entrambi le pdl, effettuare il **monitoraggio** delle istanze di salvaguardia, anche se con modalità diverse. Entrambi prevedono l'obbligo per l'Istituto di pubblicare le domande sul proprio sito internet in forma aggregata, rispettando la disciplina sulla privacy e fornendo informazioni sull'iter per l'accettazione, ma la **pdl 3002 prevede espressamente un monitoraggio mensile** (mentre al riguardo la pdl 2958 non dice nulla).

Inoltre, la **pdl 3002** prevede, sempre a carico dell'I.N.P.S., l'obbligo di un **monitoraggio mensile** delle **risorse necessarie** alla **copertura finanziaria** delle istanze presentate mensilmente, fino all'utilizzo totale (fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i 6 precedenti provvedimenti), delle risorse disponibili delle prime 6 salvaguardie confluite nel apposito fondo per gli esodati (vedi *supra*), i cui stanziamenti sono a tale fine vincolati.

La **pdl 2958**, invece, prevede, in relazione ai limiti numerici posti ai contingenti, che l'I.N.P.S. **non prenda in considerazione ulteriori domande** una volta raggiunti i richiamati limiti numerici per i soggetti considerati.

E' altresì previsto l'**obbligo**, per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di trasmettere al Parlamento (**articolo 2, comma 5, della pdl 2958 e articolo 2, comma 4, della pdl 3002**) una **relazione (mensile per la pdl 3002 ed entro il 30**

giugno di ogni anno per la pdl 2958) sull'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate (**nonché di quelle ancora disponibili**, secondo la **pdl 23002**).

La **pdl 2958**, infine, precisa (**articolo 2, comma 6**) che i benefici individuati in precedenza sono riconosciuti nel limite di **26.000 soggetti** e nel limite massimo di **35 milioni** di euro per il **2015**, di **177 milioni** di euro per il **2016**, di **306 milioni** di euro per il **2017**, di **287 milioni** di euro per il **2018**, di **245 milioni** di euro per il **2019**, di **164 milioni** di euro per il **2020**, di **104 milioni** di euro per il **2021**, di **40 milioni** di euro per il **2022** e di **3 milioni** di euro per il **2023** (incrementando al contempo per la stessa entità gli importi di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012).

Applicazione delle disposizioni previgenti al D.L. 201/2011 in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Le pdl **2514**, **2958** e **3002** intervengono sulle disposizioni (di cui all'articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011) che, **esentando** specifici soggetti dall'applicazione delle norme dell'articolo 24 del D.L. 201/2011, hanno stabilito l'applicazione della normativa previgente al D.L. 201/2011 ai fini dei requisiti di accesso e della decorrenza dei trattamenti pensionistici.

L'**articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011** ha previsto (riprendendo analoghe disposizioni presenti in precedenti norme) che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre") continuassero ad applicarsi, in primo luogo ai soggetti che avessero maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, nonché alle lavoratrici che avessero optato per l'istituto sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004.

Le disposizioni previgenti continuavano, altresì, ad applicarsi, nei limiti di specifiche risorse sulla base di particolari procedure ad una serie di lavoratori, ancorché avessero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:

- lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che avessero maturato i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991);
- lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- lavoratori che al 4 dicembre 2011 fossero titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della L. 662/1996, nonché i lavoratori per i quali fosse stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; questi ultimi

lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011;

- lavoratori che, antecedentemente al 4 dicembre 2011, fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- lavoratori che al 4 dicembre 2011 avessero in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008 (la norma precisa che ai fini della disposizione l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011);
- lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultassero essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, a condizione che avessero maturato, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della L. 243/2004 (cioè un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni);
- lavoratori dipendenti che, nel corso del 2011, risultassero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap grave, secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, o che, nel medesimo anno, avessero fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della L. n. 104/1992, i quali avessero perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente al D.L. 201/2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 201. Il trattamento pensionistico non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

Le richiamate pdl in primo luogo **posticipano** (dal 31 dicembre 2011) **al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1**, della pdl **2514**) e **al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1** della pdl **3002**) il termine entro il quale trovano applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti al D.L. 201/2011, **ampliando altresì la platea dei soggetti interessati**, che, oltre alle lavoratrici che usufruiscono dell'opzione donna", **ricomprende anche** i lavoratori autorizzati prima del 20 luglio 2007 alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed ai lavoratori con requisiti di assicurazione e contribuzione maturati al 31 dicembre 1992 (ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria) **(articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2**, della pdl **2514** e **articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1**, della pdl **3002**).

Si segnala, inoltre, che la pdl 3002 al riguardo **specifica che la richiamata applicazione operi** nei limiti delle risorse stabilite ai sensi dell'articolo 24, comma 15, del D.L. 201/2011 (che definisce le modalità di attuazione delle

disposizioni del comma 14 nonché i limiti dei tetti annui si spesa; in attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M: 1° giugno 2012), nonché sulla base della relativa procedura e a condizione che i richiamati soggetti maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Inoltre, **si posticipa al 31 dicembre 2011** (dal 4 dicembre 2011) il **termine** entro il quale trovano applicazione i requisiti di accesso e le decorrenze previgenti al D.L. 201/2011 nei confronti dei lavoratori in mobilità lunga, di quelli titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore e di quelli con in corso l'istituto dell'esonero dal servizio (**articolo 1, comma 2, lettera c**), della pdl **2514** e **articolo 1, comma 1, lettera b**), n. 1, della pdl **3002**).

La **pdl 2514**, inoltre, prevede ulteriori interventi.

In particolare:

- modificando i requisiti richiesti per i **lavoratori in mobilità**, stabilisce l'applicazione della normativa previgente al D.L. 201/2011 **anche in mancanza dei richiamati accordi collettivi in caso di fallimento dell'impresa e a condizione** che i lavoratori interessati maturino i requisiti per il pensionamento **entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità** (e non più come ora entro il periodo di fruizione dell'indennità stessa), **indipendentemente dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità** (eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni o seguito da un periodo di sostegno al reddito o di prolungamento della mobilità in deroga).
Allo stesso tempo, si evidenzia che i versamenti volontari eventualmente necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici possano riguardare anche **periodi precedenti** la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria. Infine, ai fini della concessione dei richiamati benefici **non rileva** l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo in precedenza richiamati (**articolo 1, comma 2, lettera b**));
- precisa che l'applicazione della normativa previgente al D.L. 201/2011 ai fini dei requisiti di accesso e della decorrenza dei trattamenti pensionistici ai lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, operi **indipendentemente dall'effettivo collocamento in mobilità entro la richiamata data (articolo 1, comma 2, lettera d)**);
- dispone l'applicazione della normativa pensionistica previgente al D.L. 201/2011 per i lavoratori autorizzati alla **prosecuzione volontaria** della contribuzione, **a condizione** che abbiano presentato la relativa domanda il **31 gennaio 2012** e che **perfezionino** i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il **31 dicembre 2018**. Ai fini della fruizione dei benefici previdenziali non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile (**articolo 1, comma 2, lettera e**)).

Anche la **pdl 2958** interviene in materia.

In particolare:

- **l'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1**, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti al D.L. 201/2011 si **applicano anche al personale della scuola, a condizione** che abbia maturato i requisiti entro **l'anno scolastico 2011/2012**, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997¹⁹;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2**, provvede anch'esso a modificare i requisiti richiesti per i **lavoratori in mobilità** (di cui all'articolo 24, comma 14, lettera a), del D.L. 201/2011). In particolare, il nuovo testo prevede l'applicazione della disciplina pensionistica previgente al D.L. 201/2011 ai lavoratori collocati in **mobilità** o in **trattamento speciale edile** (ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della L.223/1991, o ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 299/1994), sulla base di **accordi sindacali** stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale), anche in mancanza dei predetti accordi, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Il testo inoltre precisa che ai fini della maturazione dei requisiti previgenti per il pensionamento non si computano i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita.

¹⁹ L'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997 ha disposto che per il personale del comparto scuola resti fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio abbia effetto dalla **data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo**, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Lo stesso comma stabilisce altresì una specifica disciplina per il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non fosse stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 129/1997. Tale personale è collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorità per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore età anagrafica.

Lo stesso comma, inoltre, fa salve le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del richiamato D.L. 129/1997, nonché quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai richiamati fini, infine, relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000, il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla pdl 2958, tale intervento si è reso necessario in quanto l'aumento degli incrementi della speranza di vita (ex articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010) ha determinato per alcuni lavoratori in mobilità ordinaria l'esclusione dalle salvaguardie già operanti.

L'articolo 2 della pdl 2514 apporta alcune modifiche all'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 216/2011.

L'articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011, ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale indicato all'articolo 24, comma 15, del D.L. 201/2011 (D.M. 1° giugno 2012), recante le modalità di attuazione del beneficio previdenziale di cui al comma 14, consistente nell'applicazione del sistema delle decorrenze (cd. "finestre") previgente alle disposizioni di cui al D.L. 201/2011 per particolari categorie di lavoratori, nei limiti di specifiche risorse (vedi *supra*).

Inoltre, sempre nel limite delle risorse e con le procedure previste dal medesimo comma 15, sono inclusi nell'ambito di coloro a cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici, oltre ai lavoratori già indicati al comma 14 attualmente in vigore, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in ragione della **risoluzione unilaterale** del rapporto di lavoro medesimo ovvero, in ragione di **accordi individuali** sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., o in applicazione di **accordi collettivi** di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o altri equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;
- il lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato il conseguimento del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011.

Il successivo **comma 2-quater** ha modificato l'articolo 24, comma 14, lettera c), del D.L. 201/2011, che ha disposto l'applicazione delle disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. "finestre"), tra gli altri, ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi, stipulati entro la data del 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della L. 662/1996. Tali lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame. Lo stesso comma, inoltre, esclude, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, dalla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dalla "riforma Fornero" (di cui all'articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011) i soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni.

In seguito alle modifiche apportate:

- vengono riconosciuti i benefici pensionistici (di cui al comma 2-ter del richiamato articolo 6) anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro **risolto unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa** (senza più riferimento temporale) o in ragione di **accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011** (non è più richiesta la sottoscrizione anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c) , o in applicazione di **accordi collettivi di incentivo all'esodo a condizione** che questi ultimi siano stipulati entro la medesima data del **31 dicembre 2011 (comma 1, lettera a))**;
- il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi da parte del lavoratore interessato ai fini del riconoscimento dei benefici (di cui allo stesso comma 2-ter) è legato alla **maturazione del diritto al trattamento pensionistico** entro un periodo **non superiore a 36** mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e non più alla decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 201/2011) (**comma 1, lettera b)**);
- si ripropone puntualmente quanto attualmente previsto dall'articolo 6, comma 2-quater, del D.L. 216/2011, nella parte in cui **esclude** dalla **riduzione percentuale** dei trattamenti pensionistici prevista dalla "riforma Fornero" i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva **entro il 31 dicembre 2017 (comma 2)**.
Si segnala, al riguardo, che tale disposizione non ha effetti innovativi sull'ordinamento, in quanto riproduce puntualmente quanto già previsto dalla legislazione vigente (v. articolo 6, comma 2-quater, del D.L. 216/2011).

Si segnala, infine, che l'**articolo 3 della pdl 2958, sopprimendo** il riferimento al 1° gennaio 2015 come data di decorrenza per l'esclusione della riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dalla "riforma Fornero" (articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011) per i soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prevede l'**annullamento** di tale penalizzazione anche ai trattamenti pensionistici erogati **prima** di tale data.

Istituto sperimentale di liquidazione della pensione per le lavoratrici secondo il sistema di calcolo contributivo (cd. opzione donna)

L'articolo 1, comma 1, della pdl 2514, e l'articolo 1, comma 1, lettera a), della pdl 3002, intervengono sull'istituto sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 (cd. opzione donna). Tale istituto ha disposto, in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2015) la possibilità, per le lavoratrici che optino per una liquidazione del trattamento pensionistico medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e con un'età pari o superiore a 57 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 58 anni (per le lavoratrici autonome).

In particolare, **si introduce il nuovo comma 10-bis** all'articolo 24 del D.L. 201/2011, ai sensi del quale ai fini del godimento dell'"opzione donna" **non trovino applicazione**²⁰ le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, nonché le disposizioni in materia di incrementi della speranza di vita²¹.

²⁰ La disposizione sembra voler intervenire normativamente al fine di eliminare le problematiche interpretative sorte in seguito all'emanazione di 2 circolari da parte dell'INPS (nn. 35 e 37 del 2012) nelle quali in sostanza si riconosceva la possibilità di liquidare la pensione con il sistema contributivo "a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015". In relazione a ciò, i requisiti per l'opzione, considerando la finestra annuale, avrebbero dovuto essere posseduti alla fine del 2014 (con qualche minima variazione di data in relazione alle categorie di lavoratrici interessate). Al riguardo, le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato hanno entrambi approvato una risoluzione (rispettivamente la 7-00159/2013 e la 7-00040/2013) al fine di un'applicazione diversa dei requisiti, nel senso che per le lavoratrici che optino per la misura sperimentale non dovesse essere applicata la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, restando quindi valida la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015. Al riguardo, l'INPS nella nota del 4 dicembre 2014 ha sottoposto la questione dei termini di accesso all'opzione donna al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disponendo altresì l'accettazione delle domande pervenute nel frattempo (comprese quelle i cui requisiti non si perfezionassero entro la data del 30 novembre 2014), che sono state accantonate tenendo conto della possibilità di proroga al 31 dicembre 2015.

²¹ Il comma 2 dell'articolo 22-ter del D.L. 78/2009 aveva disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti. Successivamente, l'articolo 12, commi 12-bis-12-quinquies, del D.L. 78/2010, ha dato attuazione alle disposizioni del richiamato articolo 22-ter, modificandole in alcune parti. In particolare, si prevede l'adeguamento con cadenza triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti, al fine di adeguarli all'incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall'ISTAT, entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi. Il secondo aggiornamento è previsto a decorrere dal 2019, mentre successivamente si procederà ad aggiornamenti con cadenza triennale. Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni si dispone, poi, l'adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa richiesta. L'articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011, modificando i richiamati commi, ha anticipato al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) la data del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all'indice di speranza

Regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato

L'articolo 1, comma 3, della pdl 2514 e l'articolo 1, comma 1, lettera c), della pdl 3002, estendono l'applicazione dello specifico regime agevolato di accesso al regime pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato, di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, a **tutti i lavoratori** le cui pensioni siano liquidate a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme (oltre che sostitutive come attualmente previsto) anche **esonervative ed esclusive²²** della medesima assicurazione, **ancorché non titolari di un rapporto di lavoro al 28 dicembre 2011**.

L'articolo 24, comma 15-bis, del D.L. 201/2011 ha disposto un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato con pensioni liquidate a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima, in possesso di specifici requisiti.

In particolare, tale regime opera nei confronti:

- dei lavoratori che avessero maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, a condizione che avessero maturato, prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ("quota 96" quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di un'età anagrafica minima di 60 anni) ai sensi della Tabella B allegata alla L. 243/2004. Tali lavoratori possono conseguire la pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
- delle lavoratrici che avessero maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e avessero conseguito alla stessa data un'età

di vita. Allo stesso tempo, è stato anticipato al 2011 (in luogo del 2014) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita, richiamato in precedenza. Inoltre, viene posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni. Infine, attraverso l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 12-ter, è stata eliminata la previsione che il secondo adeguamento fosse calcolato su base biennale, in relazione a ciò tutti gli adeguamenti successivi al primo hanno pertanto cadenza triennale. L'articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011, infine, ha ribadito la vigenza della disciplina degli adeguamenti dei requisiti per l'accesso al pensionamento, così come modificati dall'articolo in esame, agli incrementi della speranza di vita previsti dal richiamato articolo 12, commi da 12-bis a 12-quater, del D.L. 78/2010.

²² Le gestioni sostitutive, obbligatorie per legge, si sostituiscono appunto al regime generale e sono state costituite al fine di garantire un miglior trattamento pensionistico per determinate categorie professionali. Istituite per legge, in genere con la denominazione di "fondi", esse sono dotate di personalità giuridica propria e comunque di autonomia patrimoniale rispetto all'INPS. Le gestioni previdenziali esclusive derivano la loro origine dalla volontà legislativa di sottrarre all'obbligo dell'iscrizione al regime generale alcune categorie di soggetti, a causa delle particolari caratteristiche del datore di lavoro (pubblico) e dello speciale rapporto di lavoro instaurato tra questi ed il personale dipendente. Le gestioni pensionistiche esonerative rappresentavano anche esse forme previdenziali alternative al regime generale: l'esonero determinava un distacco temporaneo e provvisorio dall'A.G.O., potendo i fondi-pensione esonerati trasformarsi in un secondo momento (come per molti è avvenuto) in fondi integrativi della pensione di base, previo trasferimento dei propri assicurati nel regime obbligatorio gestito dall'INPS.

anagrafica di almeno 60 anni. Queste ultime possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del precedente comma 6, lettera a), dello stesso articolo 24²³, con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni.

Accordi per la gestione di eccedenze occupazionali

Gli **articoli 4 delle pdl 2514 e 3002** riconoscono (anche in deroga alla normativa vigente), ai fini dell'accesso al regime previdenziale previgente al D.L. 201/2011, **piena validità** a tutti gli accordi stipulati dalle imprese, anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, per la gestione delle **eccedenze occupazionali** con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.

Si segnala che la **pdl 3002**, diversamente dalla pdl 2514, **limita** tale riconoscimento agli accordi che prevedevano **esplicitamente** uno scivolo pensionistico ed un accompagnamento alla maturazione del diritto previdenziale nel pieno rispetto delle norme in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo.

Personale ferroviario e marittimo

Tutte le pdl in esame (**articolo 3 delle pdl 2514 e 3002, articolo 1, comma 2, lettera b), della pdl 2958**) intervengono sull'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011, che, nel demandare ad uno specifico regolamento l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria (armonizzazione effettuata con il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157), ha disposto l'applicazione del nuovo regime previdenziale anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A.²⁴.

Più specificamente, modificando il richiamato comma 18, le pdl in esame effettuano un duplice intervento: in primo luogo, **includono** il richiamato personale tra le categorie che necessitano un intervento di **armonizzazione**, in secondo luogo **ampliano le categorie interessate**, che non ricomprendono più il solo personale iscritto al richiamato Fondo speciale²⁵ ma i lavoratori operanti

²³ Pari a 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e 9 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 3 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni e 3 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018.

²⁴ Tale Fondo è stato istituito dall'articolo 43 della L. 488/1999, che ha contestualmente soppresso il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la L. 418/1908. Nel nuovo Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

²⁵ E cioè i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. assunti in data precedente al 1° aprile 2000, i dipendenti della Holding delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e gli ex

nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, alla scorta dei treni, alla manovra, al traghettamento e alla formazione dei treni, ai lavoratori del settore di macchina. Si segnala, inoltre, che mentre le pdl **2514** e **3002** estendono tali disposizioni anche agli **addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi**, la pdl **2958** limita l'applicazione di tale disciplina agli **addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo**.

Monitoraggio

L'**articolo 6 della pdl 2514**, ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del D.L. 201/2011 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della pdl in esame), prevede l'**obbligo**, per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati obbligatoriamente dall'I.N.P.S., di **presentare** alle Camere una **relazione trimestrale** relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento, nonché di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa e ai relativi effetti finanziari.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, potrebbe essere utile un chiarimento circa l'eventuale coordinamento con il monitoraggio delle procedure ai fini dell'accoglimento delle domande di salvaguardia disposto dall'articolo 2, comma 4, della pdl 2958 e dall'articolo 2, comma 3, della pdl 3002 (vedi supra).

Finanziamento di ulteriori interventi

L'**articolo 7 della pdl 2514** modifica determinate categorie di soggetti salvaguardati, (si tratta delle categorie di lavoratori individuati dagli articoli 24, commi 14 e 15, del D.L. 201/2011, 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 e 22 del D.L. 95/2012), per il finanziamento delle quali è stato istituito (ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012, vedi *supra*) un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, **vengono incluse anche le categorie di cui all'articolo 1, commi da 231 a 234, della L. 228/2012** (nonché ai relativi provvedimenti attuativi), e si precisa che il fondo richiamato **debba finanziare** ulteriori interventi di salvaguardia in favore di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al

dipendenti trasferiti per mobilità ad altre amministrazioni e che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo.

pensionamento secondo i requisiti previgenti al D.L. 201/2011, **entro il 31 dicembre 2020.**

L'**articolo 1, comma 231, della L. 228/2012** ha disposto che le disposizioni previgenti alla legge di riforma pensionistica continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi), anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014 (lettera a));
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (lettera b)):
 - con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto (successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011) attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui (punto 1);
 - collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria (punto 2);
- lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali (sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile) ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera c)), a condizione che:
 - abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500. In caso di cessazione infrannuale tale importo è rapportato ai mesi lavorati (punto 1);
 - perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 (punto 2);
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 dicembre 2014) (lettera d)).

Copertura finanziaria

L'articolo 8 della pdl 2514, l'articolo 4 della pdl 2958 e l'articolo 5 della pdl 3002 recano la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni in esame (la pdl 3002 reca anche una clausola di salvaguardia).

In particolare, ai sensi dell'articolo 8 della pdl 2514, ai richiamati oneri si provvede mediante:

- ulteriori misure di razionalizzazione e revisione della spesa da adottare ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 1, del D.L. 69/2013²⁶ (**comma 1, lettera a**));
- riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis annesso al D.L. 98/2011²⁷, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente (**comma 1, lettera b**));
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della L. 289/2002, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione²⁸ (**comma 1, lettera c**)).

²⁶ L'articolo 49-bis del D.L. 69/2013 ha recato una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce – semplificandola e rifondendola in un unico articolo, quello in esame – la disciplina previgente (articoli da 1 a 6 del D.L. 52/2012, che vengono conseguentemente abrogati). La nuova disciplina conferma gli organi cui è affidata l'attività in esame già previsti dal D.L. 52 sopradetto, vale a dire il Comitato interministeriale (nel quale peraltro, rispetto alla attuale composizione, viene inserito anche il Ministro dell'interno) ed il Commissario straordinario, la cui durata, prevista in un anno dalla disciplina vigente, viene ora estesa a 3 anni. Il Comitato, ai sensi del **comma 1**, svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di razionalizzazione della spesa di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (vale a dire società per azioni ed altre). Tale attività dovrà concernere in particolare i trasferimenti alle imprese, la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, l'ottimizzazione dell'uso degli immobili e delle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri

²⁷ Si tratta dell'elenco disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio (articolo 21, comma 11, lettera a), della L. 196/099), ai sensi dell'articolo 40, comma 1-ter, dello stesso D.L. 98/2011, che, a decorrere dal 1° ottobre 2013, ha rideterminato l'aliquota I.V.A. del 21% nella misura del 22%.

²⁸ Si rammenta che il D.Lgs. 88/2011, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della L. 42/2009 sul federalismo fiscale, ha istituito, all'articolo 4, il **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC) in sostituzione del previgente Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito dall'articolo 61 della L. 289/2002, nel quale, a decorrere dal 2003, sono state concentrate le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese. Nel Fondo sono pertanto iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (articolo 2 del D.Lgs. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea. La disciplina del FSC, è stata poi integrata e

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala, che l'articolo 61 della L. 289/2002 ha istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, successivamente sostituito dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 88/2011. Si valuti quindi l'opportunità di indicare la corretta norma di riferimento.

Ai sensi del **comma 2**, è previsto l'obbligo, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di adottare provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, al fine di assicurare il reperimento delle maggiori entrate in precedenza richiamate.

Ai sensi dell'**articolo 4 della pdl 2958**, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni previste si provvede con le risorse del fondo per gli esodati di cui all'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012 (vedi *supra*) e del fondo previsto dall'articolo 1, comma 709, della L. 190/2014²⁹, nonché con le risorse derivanti dall'attuazione del monitoraggio previsto dall'articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011 (come da ultimo modificato dalla medesima proposta di legge).

Infine, ai sensi dell'**articolo 5, comma 1, della pdl 3002**, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni previste si provvede con le risorse del fondo per gli esodati di cui all'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012 (vedi *supra*), fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i 6 precedenti provvedimenti (**comma 1**).

Il successivo **comma 2** dispone una specifica **clausola di salvaguardia**, che prevede che nel caso in cui dal monitoraggio mensile sulle istanze di salvaguardia emerga che il fabbisogno derivante dal numero delle istanze accolte risulti superiore alle risorse ancora non utilizzate dai precedenti 6 provvedimenti di salvaguardia e presenti nel fondo per gli esodati più volte richiamato, derivanti dall'avanzo di amministrazione delle entrate già accertate e vincolate alle misure di salvaguardia di cui al precedente comma 1, si provvede, quanto alle necessità eccedenti gli stanziamenti in essere a legislazione vigente,

modificata da successivi provvedimenti, in particolare con gli articoli 9 e 9-bis del D.L. 69/2013 e poi con l'articolo 10 del D.L. 101/2013.

²⁹ L'**articolo 1, comma 709, della L. 190/2014** ha destinato le economie, da accertare a consuntivo, derivanti dalle disposizioni del precedente comma 707 (che ha disposto un limite all'entità dei trattamenti pensionistici calcolati con il sistema contributivo), ad un apposito fondo, istituito presso l'I.N.P.S., finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con specifico D.P.C.M.. Quest'ultimo provvedimento provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della L. 190/2014³⁰.

Infine, ai sensi del **comma 3**, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si segnala, al riguardo, che le norme di copertura finanziaria dei tre provvedimenti non risultano conformi al dettato della norma di contabilità generale (articolo 17 della L. 196/2009), in quanto:

- *non recano la quantificazione degli oneri complessivi recati dai provvedimenti medesimi né l'annualità di decorrenza degli stessi;*
- *non specificano l'ammontare della quota parte degli oneri che fa distintamente carico a ciascuno dei fondi indicati nelle norme di copertura.*

³⁰ L'**articolo 1, comma 199, della L. 190/2014** ha istituito un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il Fondo - istituito presso il MEF (cap. 3073) - è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, tra le finalità e negli importi indicati nell'Elenco 1 alla medesima L. 190/2014, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

Nello specifico, si tratta delle seguenti finalità:

- interventi di carattere sociale, volti alla stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili, per 100 milioni a decorrere dal 2015;
- concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio per la prevenzione alla criminalità organizzata e delitti ambientali nelle province della regione Campania, per 10 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017.

Merita ricordare, inoltre, che Fondi del tutto analoghi a quello qui in esame, destinati al finanziamento di esigenze indifferibili, da ripartirsi tra le finalità indicate in apposito Elenco allegato alla legge di stabilità medesima, sono stati annualmente istituiti dalle scorse leggi di stabilità, da ultimo, quello per l'anno 2014, istituito dalla legge n. 147/2013 (art. 1, comma 302) con una dotazione di 24,3 milioni di euro per l'anno 2014. Tale fondo risultava iscritto sul medesimo cap. 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze del bilancio per il 2014.

**Allegato: tabella riepilogativa degli interventi
di salvaguardia**

Categoria di lavoratori	D.L. 201/2011 D.M. 1/6/2012	D.L. 95/2012 D.M. 8/10/2012	L. 228/2012 D.M. 22/4/2013	D.L. 102/2013, artt. 11 e 11-bis	L. 147/2013, art. 1 c. 191	L. 147/2014 Artt. 1 e 2
Lavoratori in mobilità ordinaria (L. 223/1991)	25.590	--	2.560	--	--	5.500
Lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali	--	20.000****	--	--	--	
Lavoratori in mobilità lunga (L. 223/1991)	3.460	--	--	--	--	
Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà	17.710	1.600	--	--	--	
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4/12/2011	10.250	7.400	1.590	--	6.000	
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria	--	--	850	--	--	12.000
Lavoratori con istituto dell'esonero dal servizio (articolo 72 D.L. 112/2008)	950	--	--	--	--	
Lavoratori che al 31/10/2011 erano in congedo per assistere figli disabili (articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001)	150	--	--	--	--	
Lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 31/12/2011 in ragione di accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all'esodo	6.890	6.000	5.130*	2.500**	--	8.800
Lavoratori che nel 2011 erano in congedo o hanno usufruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992	--	--	--	2.500	--	1.800
Ulteriori contingenti***					17.000	4.000
TOTALE	65.000	35.000****	10.130	5.000**	23.000	32.100*****

N.B.: *a condizione che il rapporto di lavoro sia risolto entro il 30/06/2012 - **data di cessazione successiva al 31/12/2008 e precedente all'1/1/2012. L'articolo 1 della L. 147/2014 ha ridotto tale contingente a 2.500 unità, in luogo delle 6.500 originariamente previste, in relazione a ciò il totale di tale contingente è uguale a 5.000 unità.

- *** L'articolo 1, comma 194, della L. 147/2013 ha esteso la platea dei cd. esodati per ulteriori 17.000 soggetti, ricomprendendovi anche:
- proscrittori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo tale data abbiano svolto lavoro non dipendente a tempo indeterminato;
 - lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo tale data, lavoro non dipendente a tempo indeterminato;
 - lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che abbiano svolto, dopo la data di cessazione, lavoro non dipendente a tempo indeterminato;
 - lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che hanno svolto dopo la cessazione lavoro non dipendente a tempo indeterminato;
 - lavoratori in mobilità ordinaria che maturano il requisito pensionistico ante L. 214/2011 (di conversione del D.L. 201/2011) dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa;
 - soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data.
- **** L'articolo 1 della L. 147/2014 ha ridotto tale contingente, originariamente previsto per 40.000 unità, a 20.000 unità (quindi il totale del contingente si riduce a 35.000 unità).
- ***** L'articolo 2 della L. 147/2014 ha esteso la platea dei cd. esodati per ulteriori 32.100 soggetti, anche attraverso una modifica delle scadenze per specifiche fattispecie di lavoratori già considerati in precedenza, ricomprendendovi anche:
- lavoratori in mobilità ordinaria in seguito ad accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previsti per il trattamento pensionistico;
 - lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 - i quali possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011 o che abbiano almeno un contributo accreditato, derivante da effettiva attività lavorativa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 - e che maturino i summenzionati requisiti previsti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016;
 - soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo - stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - ed ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, a condizione che si maturino i requisiti previsti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016;
 - lavoratori dipendenti che maturino i requisiti previsti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016 e che rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, secondo l'articolo di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, e successive modificazioni; 2) nel medesimo anno 2011, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della L104/1992;
 - soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato, a condizione che si maturino i requisiti previsti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016.